



Moratoria biennale nella ristrutturazione dei debiti art. 67 CCII

Dott.ssa Erika Capobianco

Componente del Comitato direttivo
della Fondazione ADR Commercialisti

11676-2026 del 29/4/2026 rel. Amatore

Ai sensi dell'art. 67, 4 comma, CCII (così come modificato dall'art. 19 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136), la moratoria fino a due anni dall'omologazione, che può essere contenuta nella proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore in relazione ai crediti muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, va interpretata nel senso **che la proposta stessa può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni**, senza la necessità di prevederne l'inizio del pagamento ovvero l'estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio dall'omologazione; a sua volta, **anche il pagamento degli interessi legali rimane dunque sospeso**, ove la proposta di moratoria lo preveda, per il medesimo periodo della moratoria, **ferma l'obbligatorietà del loro computo decorrendo essi, sui predetti debiti assistiti da prelazione, anche nel corso del biennio**.